

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Cesare Persichelli, Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. DE VINCENTI ROCCO SEGUITO GARA DI PRIMAVERA TIM CUP, JUVENTUS/FIORENTINA DEL 10.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 153 dell'11.2.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina, riducendo la sanzione inflitta al sig. De Vincenti Rocco in ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Kondogbia Geoffrey ad 1 giornata effettiva di gara più ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZARATE MAURO MATIAS SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016)

La C.S.A., su richiesta di parte, rinvia l'esame al 3 marzo 2016 il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina.

**4. RICORSO SIG. PAPA CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 2.3.2106 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/SAVONA DEL 13.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Papa Christian, riduce la sanzione dell'inibizione a tutto il 27.2.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAMPIRISI MARIO SEGUITO GARA PESCARA/VICENZA DEL 12.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 16.02.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio di Vicenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma il 25 febbraio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio